

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Al Ministero del Turismo, in persona del Ministro *pro tempore*

VISTO CHE

La società odierna richiedente **SPEIKDOBEN S.p.A.**, con sede in Campo Tures (BZ), via Costa di Tures n. 7, in persona del rappresentante legale *pro tempore* Sig. Franz Wieser (C.F. WSRFNZ60D30B570Q), rappresentata e difesa ai fini del giudizio di cui *infra*, dall'Avv. Francesco Benedetto, del Foro di Reggio Calabria, il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo pec benedetto@pec.it, per procura speciale allegata al predetto ricorso

HA PROPOSTO

Ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma, ricorso iscritto al N.R.G. 1342/2026, Sez. II-*quater*

NEI CONFRONTI DEL

Ministero del Turismo

in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Cristina Gerardis dell'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.

Resistente

E nei confronti di

Paganella Servizi – Società consortile a responsabilità limitata, rappresentata dall'avv. Marta Peloso

Tofana s.r.l., non costituita in giudizio

Mottolino S.p.A., rappresentata dall'avv. Matteo Barbera e l'avv. prof. Marco Sica

Controinteressati

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

1. del decreto del Ministero del turismo – Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, protocollo DG Valorizzazione REG. GEN. 264763 del 20.11.2025 con cui è stata pubblicata la prima graduatoria riguardante i soggetti ammessi;

2. del decreto del Ministero del turismo – Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, Protocollo DG Valorizzazione REG. GEN. 267769 del

27.11.2025 che approva la graduatoria finale e decreta la concessione dei contributi ai soggetti individuati nella stessa e riportati nell'Allegato 1;

3. se e in quanto necessario dei verbali della Commissione di valutazione relativi alle sedute in cui si è esaminato e valutato il progetto presentato dalla Società SPEIKBODEN S.P.A., non conosciuti dalla ricorrente nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, se e in quanto lesivo della situazione giuridica soggettiva della ricorrente;

4. nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto.

Per le seguenti ragioni, rinvenibili nel ricorso allegato e che si riportano di seguito in sintesi

I. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e/o falsa applicazione di legge e, in particolare, per violazione dell'art. 13 dell'Avviso (lex specialis del procedimento), del principio della buona fede di cui all'art. 1, co. 2 bis della l. n. 241 del 1990, degli artt. 1175 e 1375 del c.c. oltre che degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione

La ricorrente ha contestato l'errata valutazione della propria proposta progettuale, per violazione dei criteri individuati con la lex specialis, in contrasto con il principio di buona fede oggettiva

II. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, della contraddittorietà e dell'irragionevolezza, l'arbitrarietà manifesta o il travisamento dei fatti. Violazione di legge, difetto di istruttoria. Violazione dei principi di parità di trattamento e concorrenza.

La ricorrente ha lamentato il difetto di istruttoria per non avere la Commissione adeguatamente valutato il proprio progetto e la documentazione prodotta; inoltre, ha eccepito che l'Amministrazione non ha correttamente applicato quegli stessi criteri dapprima individuati, in violazione della piena trasparenza e della par condicio.

III. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione della norma specifica sulla dotazione finanziaria di cui all'art. 5 dell'avviso, del principio della buona fede di cui all'art. 1, co. 2 bis della l. n. 241 del 1990, degli artt. 1175 e 1375 del c.c. oltre che degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, oltre che per eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di motivazione a valere anche quale violazione di legge ai sensi dell'art. 3 della l. n. 241/1990.

La ricorrente ha contestato la decisione dell'Amministrazione di ridurre la dotazione finanziaria *in itinere*, quindi a gara già avviata, penalizzando così i concorrenti, senza alcuna idonea motivazione.

IV. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e/o falsa applicazione della legge e, nello specifico, per violazione e/o falsa applicazione delle regole procedurali prescritte nell'avviso in merito alla collocazione in graduatoria delle proposte ex aequo, del principio della trasparenza e del buon andamento

La ricorrente ha infine sollevato l'illegittimità della scelta dell'amministrazione di definire la posizione delle proposte ex aequo attraverso il sorteggio, scelta questa non prevista dall'Avviso.

La ricorrente impugna i già menzionati provvedimenti in quanto – nonostante essa sia in posizione utile per l'inserimento nella graduatoria degli idonei di cui alla procedura concorsuale indicata- l'illegittima azione amministrativa ha determinato che la medesima entrasse in graduatoria senza poter beneficiare della concessione dei contributi.

Tale azione amministrativa viola le norme sopra indicate impedendo alla Ricorrente di accedere alla corretta posizione in graduatoria, che la renderebbe eleggibile per ottenere il finanziamento, come dimostrato in atti.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

Si è celebrata la camera di consiglio in data 24.2.26 e che lo svolgimento del processo di cui sopra può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

E CONSIDERATO ANCHE CHE

All'esito della già menzionata camera di consiglio, con ordinanza n. 1260/2026 REG. PROV. CAU. pubblicata il 27.2.26 il suddetto T.A.R., Sez. II-quater, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami del ricorso con le modalità ivi rinvenibili, fissando al contempo, ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a., la pubblica udienza di trattazione della controversia al 28.9.2026;

l'ordinanza ha disposto che *“devono intendersi quali controinteressati i soggetti ammessi a contributo in relazione ai progetti localizzati nell'area montana delle Alpi e individuati nell'Allegato 1 del decreto gravato (“Soggetti a cui è concesso il contributo”), ad eccezione dei primi due”*;

si allega al presente avviso, e come da disposizioni della anzidetta ordinanza, il ricorso notificato in copia autentica, gli atti e provvedimenti impugnati, nonché copia autentica della ordinanza della Sezione II-quater del TAR Lazio di cui sopra, di cui si attesta l'autenticità in quanto estratta dal registro informatico del TAR;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

La società Speikboden S.p.A. a mezzo dell'avv. Francesco Benedetto, richiede all'ente destinatario di provvedere alla pubblicazione del presente avviso e del ricorso notificato nonché degli atti e provvedimenti impugnati, nonché della ordinanza predetta, ai sensi e secondo le modalità di cui alla ordinanza individuata in motivazione ovvero sia con la pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione con adeguata evidenza e rinvio agli atti impugnati, il ricorso introduttivo, la documentazione allegata e la presente

richiesta/avviso al fine di procedere alla notificazione per pubblici proclami dell'anzidetto ricorso; l'istante richiede altresì l'attestato di pubblicazione richiamato nella ordinanza da versarsi successivamente agli atti del processo, da trasmettersi nel più breve tempo possibile dall'adempimento stante la perentorietà dei termini come indicati nel provvedimento del TAR.

Si segnala che, ai sensi della ordinanza predetta, l'amministrazione tenuta ad assicurare il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva di primo grado.

Con osservanza

Si allega:

- Ricorso iscritto al n. R.G. 1342/2026 TAR Lazio- Roma;
- Ordinanza n. 1260/2026 TAR Lazio- Roma Sez. Seconda Quater in copia autentica siccome estratta dal registro elettronico dell'anzidetto TAR.

Salvis iuribus

Roma, 17.3.26

Avv. Francesco Benedetto